


106 del preteso lucro cessante, e danno emergente per
 la principale e forse unica ragione che ove tal' uno
 107 avesse preteso il 12. per cento, un'altro s'accontentasse
 ostasse del 10., e del meno. Ma ciò non fosse, che l'effetto di una con-
 108 venzione fra li contraenti, la quale siccome relativa
 alle dette circostanze fosse soggetta a variazione, e
 non potesse perciò produrre l'effetto d'una legge
 universale: quale variazione venisse pure autorizzata
 109 dal Fab. lib. 4. tit. 24. deff. 1. rilevandosi l'ivi au-
 torizzato l'interesse sino al 8. per cento, locchè do-
 vesse dipendere dalle circostanze de' tempi, e de'
 110 paesi, e non si potesse mai ritrovare una Sentenza
 di Tribunale Supremo prescrivente prima del mese
 di Maggio 1767. l'imputazione nel Capitale dell'
 111 interesse esatto, e pagato rispettivamente al 6. 7.
 ed 8. per cento.

108 Da questi principj ne risultasse che l'interesse sti-
 pulatosi dal Signor Don Deccio Stampa, e pagato
 dagli Autori del Signor Gattico non solo non po-
 109 tesse dirsi usurajo, ma fosse piucchè legittimo, ed
 onesto massime avuto riguardo alle circostanze del tem-
 110 po, e luogo del seguito contratto, tempo cioè di guerra
 guerreggiata in quel paese, come si dedusse a notorio,
 111 in cui la valutazione del lucro cessante, e dan-
 no emergente fosse più grande per la maggiore scar-
 112 sezza, e necessità di denaro.

109 Molto più riflettendosi alla qualità delle persone
 110 industrie, ed attive dimoranti in paese tanto com-
 merciante, quale il Lago Maggiore, e Limetio, per
 111 cui maggior utile ne avesse potuto percepire il
 solvente, e che si fosse invece percepito dal debi-
 112 tore Signor Gattico perchè nell'opposto caso avreb-
 be restituito il Capitale.

110 Queste massime, che avrebbero ostato al debitore
 che pretendesse la riduzione degl'interessi gravi sti-
 111 pulati, e non pagati, e così si trattasse per di lui
 parte *de danno vittando*, riescissero poi incontroverti-
 112 bili nel caso d'un debitore, che avesse pagati gli
 113 interessi volontariamente, e dopo il decorso di 30.
 e più anni termine valevole a stabilire la prescri-
 114 zione, e che gli avesse pagati ad un creditore in
 dipendenza d'una legittima stipulazione in bona fe-
 115 de, ed in tempo in cui non vi ostasse alcuna leg-
 116 ge: onde ne avvenisse, che il Signor Gattico debi-
 tore colle sue eccezioni agisse *de lucro captando*,
 117 mentre pel creditore non si trattasse, che *de danno*
 118 *vittando*.

Aggionsero, che l'Autore del Signor Gattico an-
 che nella falsa ipotesi dell' eccessività degl' interessi ,
 avendoli volontariamente pagati si trattasse non già
 di un errore di fatto , ma di un errore di dritto ,
 quindi volendo ripetterli vi ostassero le note regole
 di ragione .
 Finalmente la proposta imputazione si risolvesse
 in una eccezione *de' indebito* , la quale fosse inad-
 missibile esistendovi l' obbligazione almeno naturale ,
 onde mancasse in radice l' eccezione del Signor Gat-
 tico obbligato a pagare in forza di un Istromento .
 Risultasse da quanto sovra , che non potesse mai
 il Signor Gattico fondare l' arbitraria sua eccezione
 produrre qualche legge , o giustificare legal-
 mente qualche consuetudine comprovante , che all'
 epoca del contratto fosse notoriamente illecito l' in-
 teresse maggiore del 5. per cento ; ovvero far con-
 stare di qualche suprema decisione , che in caso
 giudicativo avesse dichiarate illecite tali usure sino dal
 1732.



Fossero dunque estranei inutili irrilevanti , ed in-
 ammissibili gli Capitoli dal Signor Gattico dedottigli
 poichè sebbene giustificati , non bastassero a stabili-
 re , che il detto contratto fosse usurario ; mentre gli
 interessi nel medesimo convenuti fossero molto infe-
 riori al permesso dalle Leggi comuni unica regola
 da osservarsi prima del manifesto Senatorio 24. Apr-
 ile 1767.

FONDAZIONE MARAZZI

Per li sovrascritti motivi , stati esposti quali furo-
 no dalli Signori Confi Stampa trasmessi , si rinno-
 varono le fatte conclusioni per la rejezione de' Capi-
 toli con istanza assegnarsi la Causa a Sentenza so-
 pra tutto ciò , e quanto fosse matura a decidersi .

- Ordinanza 15.** **Mag. 1790.** 115. Sull' istanza delli Signori Cohti Stampa per la detta
 116 assegnazione della Causa a Sentenza , e protesta del
 Signor Gattico di volere deliberare sulla riferita loro
 comparsa , si sono colla conro dataa ordinanza rive-
 scate le providenze data , o non dal detto Signor
 Gattico la sua risposta nel termine ordinario .
- Ordinanza 27.** **Mag. 1790.** 117. Ed in seguito sulla dichiarazione per parte del Signor
 Gattico d' avere in pronto la di lui comparsa respon-
 siva , si mandò colla contro dataa successiva ordi-
 nanza ricevere tale comparsa , e venne la Causa as-
 segnata a Sentenza tanto sull' articolo dell' ammissio-
 ne , o rejezione delli summenzionati Capitoli quanto
 sovra tutto ciò , che allo stato degli Atti si potesse
 comodamente decidere .
- Comp. 27. Mag. 1790.** Presentarasi infatti per parte del Signor Gattico la det-
 118. ta

ta comparsa si osservò, che in quella precedente del li Signori Conti Stampa si sarebbe formato un cumulo di ragionamenti, il di cui peso, e valore si sarebbe però a suo tempo, e luogo dimostrato mettendo in vista al Magistrato la loro utilità allorchè avesse la Causa a disputarsi.

119 Restringendosi perciò il Signor Causidico Ricca Procuratore del detto Signor Gattico nelli limiti del di lui Ufficio, cui si aspettasse soltanto di dare le prove di fatto a fondamento delle spiegate opposizioni, disse che nel fatto avrebbero li Signori Conti Stampa preso degli equivoci, e segnatamente.

120 Primo nel dire che nel 1732. fosse vegliante la guerra guerreggiata in Paese, per cui crescendo la scarsezza, e necessità del denaro, potesse il fu Signor Don Deccio Stampa facilmente impiegarlo al sei per cento, mentre anzi in detto anno la Lombardia godeva perfettissima pace, essendo discese soltanto ad occuparla le truppe Gallo Sarde sul finire del mese di Ottobre del 1733. senza però avere mai messo piede nelle terre del Lago Maggiore.

121 E quand' anche vi fosse stata nel 1732. l' allegata guerra, non pertanto si sarebbe potuto addurre, che la medesima avesse apportata maggior scarsezza, e necessità di denaro, perchè anzi le suddette truppe Gallo Sarde avessero sparsa nella Lombardia abbondanza di monete, ed il Signor Stampa, che vivea signorilmente, non avesse potuto prendere occasione dalla guerra per impiegare il suo denaro con tanto lucro.

122 Queste finalmente fossero allegazioni affatto inconcludenti delli Signori Conti Stampa, li quali allorchè quando il Signor Don Deccio loro Avo Paterno, si fosse trovato in diverso stato non avrebbe neppure potuto per il mutuo convenire, ed esigere maggior interesse del 5. per cento, che allora correva nello Stato di Milano, da cui dipendesse il Borgo d' Intra luogo del contratto, dell' origine, e dell' abitazione.

123 Secondo nel dire che li Signori Padre, e Figlio Gattico co avessero volontariamente, e con loro scienza del titolo del Capitale pagati gli interessi in ragione del 5. per cento dal 1748. sino al 1786. e così per il decorso d'anni 38. prettendendo quindi d'argomentare la tacita rinuncia alla chiesta imputazione.

124 Poiche avessero li Signori Conti Stampa facilmente potuto riconoscere, che il Signor Gattico Padre nulla avesse pagato d'interessi perchè resosi defonto poco dopo il 1748., e se fosse in suo vivente seguito

abb

b

guito

gnito qualche pagamento, siasi quello eseguito dalla di lui Moglie, ed amministratrice pendente l'ultima di lui infermità di un anno circa, essendo rimasto unico superstite al tempo di sua morte il Signor Giovanni Battista Figlio in età d'anni 12. sotto la tutela della Madre.

- 125 S'interpellarono li Signori Conti Stampa sotto le solite pene, e riserve sovra la verità di questi fatti, come pure che da loro registri constasse essersi dopo la morte del Signor Gattico Padre pagati gl'interessi dalla Vedova Signora Anna Maria Cavalleri Madre Tutrice, indi Curatrice, ed Amministratrice di esso Signor Gio. Battista sino all'anno 1760., riservandosi quindi di fare le opportune induzioni esclusive della pretesa tacita rinuncia, e della opposta prescrizione.

- 126 Persistendo poi nell'instata admissione de' Capitoli dedotti in comparsa 9. Gennaro 1790. non ostanti li contrari ragionamenti, come inetti a dimostrare l'opposta loro irrilevanza, ed inammessibilità, disse doversi il mutuo, regolare, od a misura del lucro cessante, e danno emergente, o secondo la consuetudine legittimamente introdotta, non essendovi legge espressa, o limitativa.

- 127 Supposta la mancanza di una tale legge (Locchè non si admise riservandosi anzi, ed intendendo il Signor Gattico di dimostrarne l'esistenza,) in tale ipotesi non admissa per altro liberamente, vi sottentrasse l'opportunità di ricorrere alla consuetudine del paese, per la di cui verificazione si fossero appunto dedotti li suddetti Capitoli, necessariamente ammissibili per verificare ciò che fosse verificabile coll'esame de' Testimonj, siccome non stasse a' medesimi il dire, che la capitolata consuetudine fosse legittimamente introdotta, locchè dovesse risulrare dalli fatti, che si sarebbero in altra maniera messi sott'occhio del Magistrato.

- 128 Faccese poi maggior specie il vedere la persistenza nella contesa admissione delli suddetti Capitoli nell'atto stesso, che si sarebbe dalli Signori Conti Stampa admissa la varietà degli interessi a norma delle circostanze de' tempi, e de' paesi, e che per fondamento dell'eccezione del Signor Gattico fosse necessaria la prova di qualche consuetudine legalmente introdotta, o l'esistenza di qualche legge da cui constasse, che all'epoca del contratto fosse il legale l'interesse maggiore del 5. per cento; onde non si potesse a meno di lasciare luogo alla prova della

della detta consuetudine mediante l'admissione delli detti Capitoli a tale riguardo dedotti, con riserva dopo la loro verificazione di aggiungere quel di più, che potesse accrescere la detta prova.

Essendosi colla contro dattata ordinanza derogato alle
129 allora imminenti ferie delle messi per la spedizione della Causa si pronunciò da questo Magistrato sotto li 12. Agosto 1790. la Sentenza del tenor seguente.

Ordin. 21. Giugno 1790.

Il Consiglio di Giustizia sentita la relazione degli atti delle R. Patenti delli 27. Settembre 1787., e 22. Maggio 1789., e le parti in audienza pubblica, ha pronunciato, e pronuncia doversi ammettere, come ammette alla prova li Capioli dedotti per parte del convenuto Gio. Battista Gattico in comparsa delli 9. Gennaio 1790. compensate le spese.

Sent. 12. Agosto 1790.

PARTE SECONDA

Stato degli Atti susseguiti alla Sentenza suddetta, delli 12. Agosto 1790.

Presentatasi per parte del Signor Gattico la sovra
131 riferita Sentenza, si chiese in esecuzione della medesima commettersi al Signor Vice Prefetto di Palianza, ed alli Signori Ordinarij di Arona, e Lesa l'esame de' Testimonj, che si sarebbero presentati sovra il contenuto nelli Capitoli ammessi alla prova colla stessa Sentenza.

Comp. 11. Ottobre 1790.

E colla contro dattata ordinanza di consenso delle
132 parti si è lasciata la detta commissione con monizione avanti li detti rispettivi Signori Giudici a tutti li giorni, ed ore pendente il termine di giorni 40. allora prossimi essendosi pure mandato alli predetti Signori Delegati di trasmettere al Signor Attuario del Magistrato gli esami originalmente sigillati, con essersi contemporaneamente prefisso il termine di giorni 20. alli Signori Conti Stampa per quelle contrarie deduzioni, che avessero stimato di fare.

Ordin. 11. Ottobre 1790.

Successivamente con altra ordinanza delli 5. Dicembre
133 1790. si prefisse per le dette contrarie deduzioni un altro termine di giorni quindici in via di restituzione in tempo.

Ordin. 5. Dec. 1790.

Presentarono li Signori Conti Stampa le R. Patenti da
134 essi impetrate sotto li 18. Febbrao 1791. infra riferite al N. 248. e segnenti per forma di cui S. M. avrebbe commesso a questo Magistrato acciocchè,

Comp. 9. Marz. 1791.